

ALLEGATO "D" all'atto n.12.625 della raccolta"

STATUTO della

"FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA FEDERICIANA DI PUGLIA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1) Su precisa volontà dei musicisti e del Maestro Benedetto Grillo, facenti parte della ORCHESTRA DELLA PROVINCIA BAT di Bisceglie, già operante, in particolare, sul territorio pugliese e più precisamente dei comuni di Bisceglie e Molfetta, nonché delle "A.P.S. Note di Puglia ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Molfetta e "I Fiati A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Bisceglie,, è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA FEDERICIANA DI PUGLIA".

2) La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore).

3) A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA FEDERICIANA DI PUGLIA ETS".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Bisceglie, nonché sede secondaria in Molfetta, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITA'

1) La Fondazione, ente privato senza scopo di lucro, ha le finalità di promuovere e realizzare la costituzione di una formazione orchestrale che permetta la costruzione di un percorso di alta formazione lavorativa permanente, quale momento di specializzazione, crescita e sperimentazione, garantendone anche il funzionamento, la gestione e l'amministrazione.

2) La Fondazione potrà, pertanto, nell'ambito di tale propria attività istituzionale:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

- svolgere attività culturale nel campo musicale, promuovendo, producendo e propagandando manifestazioni concertistiche, di opera e di spettacolo, curandone anche gli eventuali allestimenti;

- acquisire e gestire direttamente luoghi di spettacolo e di manifestazioni, teatri, contenitori culturali, se ed in quanto complementari o necessari alle attività sopra descritte, sia in uso che in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro od alla manutenzione di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle;

- instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

- svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, nell'ambito ed in confor-

mità alle finalità istituzionali, curando, inoltre, la promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari, nonché curare pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività.

3) La Fondazione può compiere, inoltre, le operazioni ritenute necessarie o, comunque, opportune per il raggiungimento delle finalità statutarie. A tal fine, può svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare.

4) La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

ART. 4 - PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Il patrimonio della fondazione è:

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito, altresì, dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che

pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 5 - SOCI FONDATORI E SOCI ADERENTI

1) I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Aderenti.

2) Sono Soci fondatori i promotori che ne hanno determinato la costituzione.

3) Ciascuno dei soci fondatori è tenuto a versare un contributo al fondo di dotazione della Fondazione di almeno euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) all'atto della sua costituzione.

4) Sono Soci aderenti i soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione anche successivamente alla sua costituzione, accettandone le regole statutarie, condividendone finalità e scopo e contribuendo al fondo di dotazione in misura non inferiore all'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) all'atto dell'adesione. La domanda di adesione deve essere accettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5) I Soci fondatori metteranno a disposizione della Fondazione, a titolo gratuito, i servizi e le risorse umane necessari a garantire il migliore svolgimento delle attività.

6) Ciascuno dei Soci aderenti e fondatori sono tenuti a versare con puntualità e per ogni esercizio successivo al primo un contributo in denaro a favore della Fondazione, per l'importo che sarà deliberato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo.

7) Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, gli aderenti che, entro la scadenza dell'esercizio finanziario di ciascun anno (31 dicembre), non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

8) Gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9) I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10) I Fondatori possono decadere qualora non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di costituzione della Fondazione.

2) Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

3) Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, qualora resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e,

solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

1) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Direttore Musicale;
- il Direttore Artistico.

2) Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa ed Artistica.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di sette (7) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 6 (sei) tra i Soci fondatori, ovvero indicati dagli stessi;
- 2 (due) dai legali rappresentanti delle Associazioni "I Fatti A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Bisceglie e "A.P.S. Note di Puglia ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Molfetta, ovvero da ciascuna di esse nominati.

2) Il numero dei membri potrà essere rideterminato in aumento dal Consiglio stesso, una volta nominato e, comunque, nel limite di undici (11) membri, in relazione all'ingresso di aderenti.

3) In caso di adesione di più enti pubblici, gli stessi. d'intesa tra loro, avranno diritto di nominare ciascuno un membro del Consiglio di Amministrazione.

4) Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso e con poteri di firma e di delega.

5) Salvo dimissioni, decesso o revoca, i Consiglieri restano in carica per tre anni e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Alla scadenza del mandato, il consiglio di Amministrazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non siano nominati i nuovi componenti.

6) Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

7) Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in

conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8) Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed, in particolare:

- predispone ed esegue i programmi e gli obiettivi;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone il bilancio di esercizio;
- nomina il Revisore dei Conti;

- nomina il Direttore Musicale;

- nomina, su indicazione del Direttore Musicale, il Direttore Artistico;

- delibera eventuali modifiche statutarie;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa ed Artistica, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, nonché eventuali compensi;

9) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

11) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

12) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13) I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, non sono remunerati e le eventuali spese sostenute per l'esercizio della loro carica (ad es. viaggio, soggiorno e rappresentanza) sono poste a carico degli enti committenti o, in subordine, della Fondazione stessa.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai componenti del Consiglio stesso e tra i suoi membri.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rappor-

ti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

1) Il controllo contabile e della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisori dei Conti, esperto iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2) il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina e può essere riconfermato. Il compenso viene determinato all'atto della sua nomina.

3) In caso di dimissioni o decadenza, viene nominato un nuovo revisore, che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

4) Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione amministrativa contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche disposte dalla legge per le società di capitali.

ART. 11 - Il DIRETTORE MUSICALE

1) Il Direttore Musicale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2) Egli indirizza l'attività artistica della Fondazione e ne approva il programma, in collaborazione con il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio di Amministrazione su sua indicazione.

3) Il Direttore Musicale approva e licenzia le edizioni di materiale audiovisivo della Fondazione.

4) Il Direttore Musicale svolgerà tale incarico per almeno tre anni successivamente alla costituzione della Fondazione e potrà essere rinominato.

ART. 12 - Il DIRETTORE ARTISTICO

1) Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Musicale.

2) Il Direttore Artistico predispone il programma di attività, in collaborazione con il Direttore Musicale.

3) Il Direttore Artistico durerà in carica per tre anni.

ART. 13 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto alle Associazioni "I Fiati A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede in Bisceglie e "A.P.S. Note di Puglia ENTE DEL TERZO SETTORE" con sede in Molfetta, le quali perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato: Pasquale Preziosa - Capursi Girolamo -

Gaetano Grillo - Tommaso Regina - Sergio Paolo Francesco Sil-
vestris - Pasquale Parisi - Nicola Parisi - Anna Antonia Spa-
gnoletti - Isabella de Gioia - Luigi Martino - Mauro Roberto
Zanna notaio (v'è impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235,

firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Molfetta, venticinque novembre duemilaventiquattro.